



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 38

N.B. I resoconti stenografici delle sedute di ciascuna indagine conoscitiva seguono una numerazione indipendente.

COMMISSIONE STRAORDINARIA PER IL CONTRASTO DEI FENOMENI DI INTOLLERANZA, RAZZISMO, ANTISEMITISMO E ISTIGAZIONE ALL'ODIO E ALLA VIOLENZA

INDAGINE CONOSCITIVA SULLA NATURA, CAUSE E SVILUPPI RECENTI DEL FENOMENO DEI DISCORSI D'ODIO, CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA EUROPEA IN MATERIA

40^a seduta: giovedì 10 febbraio 2022

Presidenza del vice presidente VERDUCCI

I N D I C E**Audizione del direttore del
*Centre for media pluralism and media freedom***

PRESIDENTE	Pag. 3, 9, 13	PARCU	Pag. 3, 10
RUSSO (M5S)	9		

Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA-CAMBIAMO!-EUROPEISTI-NOI DI CENTRO (Noi Campani): Misto-I-C-EU-NdC (NC); Misto-Italexit per l'Italia-Partito Valore Umano: Misto-IpI-PVU; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-PARTITO COMUNISTA: Misto-PC; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.

Interviene in videoconferenza, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Pier Luigi Parcu, direttore del Centre for media pluralism and media freedom.

I lavori hanno inizio alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, nonché la trasmissione televisiva sui canali *web-TV* e satellitare del Senato della Repubblica, e che la Presidenza del Senato ha preventivamente fatto conoscere il proprio assenso.

Se non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei nostri lavori.

Avverto inoltre che la pubblicità della seduta odierna è assicurata anche attraverso il Resoconto stenografico. Il ricorso a tale forma di pubblicità è stato autorizzato dal Presidente del Senato, considerato il peculiare rilievo dell'indagine conoscitiva.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

PRESIDENTE. Informo la Commissione che, durante l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi svolto in data odierna, si è deliberato di avviare un progetto di ricerca volto ad un'analisi comparativa sul fenomeno dell'istigazione all'odio *online*.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del direttore del *Centre for media pluralism and media freedom*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine conoscitiva sulla natura, cause e sviluppi recenti del fenomeno dei discorsi d'odio, con particolare attenzione alla evoluzione della normativa europea in materia, sospesa nella seduta dell'8 febbraio.

La seduta odierna prevede l'audizione del direttore del Centre for media pluralism and media freedom, professor Parcu, a cui lascio la parola per la relazione.

PARCU. Signor Presidente, onorevoli senatrici e senatori, grazie per aver invitato me e il Centro che dirigo a partecipare ai lavori di questa

Commissione. È un onore salutare la presidente Liliana Segre e contribuire alla vostra indagine conoscitiva.

Il nostro osservatorio non è focalizzato specificamente sul fenomeno dei discorsi d'odio, ma, indagando in maniera olistica su tutte le dimensioni del pluralismo e della libertà d'informazione e avendo come ambito l'Unione europea e i Paesi candidati, ci permette di dare un contributo su tre punti evidenziati nel vostro programma di lavoro: inquadrare la situazione italiana nel contesto dell'Unione europea presentando i risultati del Media pluralism monitor, lo strumento con il quale ogni anno misuriamo lo stato del pluralismo dell'informazione in Europa; collocare il fenomeno dell'*hate speech* nell'ambito dell'evoluzione economica e tecnologica del panorama informativo; ricordare i rimedi che, in virtù della crescente attenzione e preoccupazione verso il fenomeno, si sono messi e si stanno mettendo in atto.

Vorrei partire dai dati che emergono dalla ricerca che conduciamo al Centre for media pluralism and media freedom all'Istituto universitario europeo di Firenze.

Il Media pluralism monitor, principale progetto del nostro Centro, è uno strumento d'indagine e monitoraggio basato su un vasto questionario sullo stato dei *media*. Da due anni i risultati del Media pluralism monitor sono anche utilizzati come fonte di riferimento nella valutazione di uno dei quattro pilastri del rapporto annuale della Commissione europea sullo stato di diritto nei Paesi dell'Unione.

L'indagine verte su 200 variabili raggruppate in quattro aree: protezione fondamentale, pluralismo di mercato, indipendenza politica e inclusione sociale. Per ogni Paese monitorato c'è un *team* di esperti locali (sono oltre 100 i ricercatori nel *network*), che rispondono utilizzando fonti primarie e dati secondari. L'intero questionario si basa, dunque, su un approccio olistico che porta a una valutazione generale del rischio: un algoritmo di calcolo pesa le variabili e gli indicatori e porta a definire per ciascun indicatore un rischio basso, medio o alto per il pluralismo dell'informazione.

Quella che oggi ci interessa di più è l'area dell'inclusione sociale, che valuta il rischio relativo ai livelli di accesso ai *media* delle minoranze, delle comunità locali, delle donne, delle persone con disabilità, il livello di alfabetizzazione mediatica di un Paese e la protezione dalla disinformazione e dai discorsi d'odio. Le variabili che compongono quest'ultimo indicatore sono costruite in modo da tener conto della complessità del fenomeno: da un lato, la difficoltà di misurare la diffusione dei contenuti dannosi e la vulnerabilità ad essi; dall'altro, la valutazione delle politiche eventualmente adottate per contrastarli, e inoltre l'efficacia degli sforzi messi in atto per proteggere le categorie più esposte ai discorsi d'odio (donne, minoranze religiose ed etniche, persone disabili). Nelle risposte al questionario, i ricercatori sono chiamati ad accertare se nel loro Paese sono state introdotte misure specifiche di contrasto ai discorsi d'odio, se tali misure sono efficaci e se questo avviene nel rispetto dei diritti e delle altre libertà fondamentali, *in primis* la libertà d'espressione.

Vengo ai risultati. Nella media dei Paesi monitorati (i 27 Paesi dell'Unione europea più i cinque Paesi candidati), l'indicatore sulla protezione contro i contenuti illegali e dannosi (incluso, quindi, l'*hate speech*) presenta un rischio medio-alto. Si tratta di un livello preoccupante perché segnala che, nella maggior parte dei Paesi, non esiste un quadro politico per combattere la diffusione della disinformazione in questo campo oppure che quest'ultimo presenta aspetti critici in termini di rispetto di altre libertà fondamentali.

Osservando la posizione del nostro Paese, l'Italia presenta un rischio medio-alto, che vuol dire che, in un intervallo che va da 0 a 100 di rischio crescente, il nostro valore è al 63 per cento, un risultato lievemente superiore alla media europea, che comunque è del 61 per cento. Il risultato italiano è dovuto al fatto che, in assenza di un'evoluzione del quadro normativo, sono state, sì, messe in atto iniziative per indurre le piattaforme *online* a prendere impegni in materia, ma manca la possibilità di verificare e valutare gli effetti della loro effettiva messa in pratica. Il livello preoccupante di rischio per questo indicatore va anche valutato insieme ad altri indicatori nell'area dell'inclusione sociale, in particolare l'alfabetizzazione mediatica. Una bassa alfabetizzazione mediatica, con un rischio del 58 per cento in Italia rispetto a una media europea del 49 per cento, contribuisce a una maggiore vulnerabilità del nostro Paese agli attacchi e ai discorsi d'odio.

In parallelo, i dati pubblici a disposizione, da fonti ufficiali e da osservatori indipendenti, mostrano che i fenomeni d'odio sono cresciuti, ma al contempo è cresciuta anche la consapevolezza sul problema e ci sono numerose iniziative dal basso, della società civile.

Per quanto riguarda il resto del panorama europeo, sulla base dei risultati del nostro studio, che chiede l'evoluzione delle leggi e della situazione, la maggior parte dei Paesi – come il nostro – fa affidamento su un apparato legale costruito per combattere i crimini d'odio *offline*, non del tutto efficace o poco efficace in un ambiente digitale in quanto di difficile e lenta attivazione.

Alcuni Paesi hanno cercato di adattare il loro quadro normativo: tra questi troviamo Germania, Francia, Spagna e Bulgaria.

La legge tedesca, adottata nel 2017, prevede dettagliate norme che pongono a carico delle piattaforme la responsabilità della rimozione tempestiva dei contenuti illegali (entro ventiquattr'ore quelli manifestamente illegali) e obblighi di trasparenza sull'operato delle piattaforme. A cinque anni dalla sua introduzione, ci sono finalmente i primi bilanci sull'efficacia della legge. Nel 2021, uno studio commissionato dalla Ministra della giustizia e svolto da accademici indipendenti ha concluso che gli obiettivi prefissati sono stati in larga parte raggiunti. Di recente la legge è stata ulteriormente rafforzata con l'obbligo d'informare direttamente la Polizia postale e altre autorità dello Stato nel caso di rimozione di contenuti manifestamente illegali da parte delle piattaforme.

In Francia, nel luglio 2020, la cosiddetta legge Avia è stata ispirata alla legge tedesca. L'adozione di questa legge ha suscitato un vivace di-

battito, nel quale i punti critici evidenziati sono il ruolo decisionale delle piattaforme private, il rischio di autocensura o di affidamento al meccanismo selettivo degli algoritmi e la mancanza di controllo giudiziario sull'intero processo.

Anche in altri Paesi, come in Spagna e Bulgaria, i tentativi di sviluppare un quadro giuridico in cui combattere la disinformazione *online* e l'*hate speech* hanno sollevato preoccupazioni riguardo al loro impatto sulla libertà d'espressione.

Un approccio diverso è quello di Paesi come la Finlandia e la Lituania, che hanno introdotto piani d'azione per combattere l'*hate speech* senza modificare il proprio quadro giuridico. Le azioni coinvolgono Polizia, *media*, scuola e formazione, con lo sviluppo di strumenti più efficaci e il rafforzamento delle abilità tecnologiche a tutti i livelli citati.

Nell'era digitale, la diffusione dell'informazione ha raggiunto livelli senza precedenti, tanto da far parlare di «era dell'informazione», ma le stesse caratteristiche economiche e tecnologiche dell'era dell'informazione portano, insieme a indiscussi vantaggi, una serie di rischi su cui l'attenzione e le preoccupazioni sono via via cresciute.

Semplificando, possiamo dividere queste caratteristiche in due grandi categorie: economiche e tecnologiche.

Per quanto riguarda le caratteristiche economiche, il modello di *business* caratterizza l'ambiente digitale e quello delle piattaforme, che sono in grado di sfruttare enormi effetti diretti e indiretti e le economie di scala. Naturalmente, anche nell'era precedente, nel Novecento, c'erano economie di scala e tendenza al gigantismo, che nei *media* creavano dei problemi, e su questo era stata costruita una regolazione per contrastarle; ma nell'era digitale il tema del pluralismo esterno dell'informazione si pone in termini del tutto nuovi. Da un lato, i *media* tradizionali sono stati spiazzati e messi in crisi dai concorrenti digitali sul mercato dell'attenzione, il che ne ha fatto crollare le entrate; dall'altro, i nuovi protagonisti dell'ecosistema informativo sono soggetti che non si considerano *media*, ma condizionano e controllano la distribuzione dell'informazione in mercati altamente concentrati.

L'innovazione distruttrice del sistema digitale certamente non riguarda solo i *media*, ma nel settore dei *media* gli elementi di preoccupazione e allarme sono particolari e maggiori, dato che in ballo entrano non solo le libertà economiche ma anche il dibattito della sfera pubblica, la sua configurazione, la tutela di principi come la libertà d'espressione, il pluralismo, il diritto all'informazione e il diritto alla *privacy*.

Da un punto di vista tecnologico, l'ambiente digitale cambia anche il modo in cui si accede all'informazione e la si consuma. Le modalità tecniche della riproduzione e diffusione dell'informazione portano alla loro disaggregazione. Le notizie tendono a uscire dal contenitore in cui sono state prodotte, per cui spesso non si riesce neanche a definire o ricordare la fonte da cui l'informazione proviene e, soprattutto, si arriva a un'informazione attraverso porte d'accesso algoritmiche, che selezionano i contenuti proposti sulla base di criteri orientati alla massimizzazione della dif-

fusionione e alla personalizzazione dell'offerta. Si tratta di modalità d'accesso che possono favorire la creazione di bolle e la polarizzazione della sfera pubblica. Non entriamo qui in questa analisi, ma la maggiore difficoltà a riconoscere la fonte, il ruolo degli aggregatori automatici e la generazione e diffusione di contenuti in virtù di aggregatori e diffusori anonimi (*bot*) sono motivi di allarme specifico proprio per il fenomeno dei discorsi d'odio *online*.

Un effetto comune delle caratteristiche economiche e tecnologiche brevemente richiamate è che, insieme al sistema dei *media*, esse hanno impattato il sistema giuridico e regolatorio costruito in un secolo a tutela del pluralismo dell'informazione, del contrasto ai grandi conglomerati, della trasparenza della comunicazione politica, fino alla tutela dei diritti individuali.

Tratto comune di questa nuova minaccia è la non responsabilità delle piattaforme per i contenuti che veicolano, sancita dalla direttiva europea sul commercio elettronico del 2000 e da analogo normativa negli Stati Uniti. Da allora, nei venti e più anni successivi si è sviluppato un dibattito crescente sulla necessità d'intervenire sulla questione della responsabilità delle piattaforme. In quest'ottica, le misure per contrastare l'*hate speech* affrontano dilemmi comuni a tutte le politiche di contrasto alla disinformazione, in particolare nella necessità e difficoltà di bilanciare il contrasto alla disinformazione e all'*hate speech* con la tutela della libertà d'espressione.

A livello internazionale è ormai riconosciuta la necessità di intervenire e adeguare il quadro istituzionale e normativo alle sfide poste dal nuovo contesto digitale. Una via europea è stata introdotta con i codici di condotta su *hate speech* e disinformazione, inizialmente basata sulla volontaria adesione delle piattaforme e sui loro impegni al contrasto di questi due fenomeni. Nei documenti europei è sempre riaffermata la necessità di attuare un intervento contro *hate speech* e disinformazione all'interno del rispetto dei principi e diritti fondamentali, tra i quali la libertà d'espressione. Sono emersi, tuttavia, i limiti dell'autoregolamentazione: l'ulteriore potere che così si attribuisce a soggetti già dominanti sul mercato, ossia quello di rimuovere/accettare contenuti; la difficoltà di limitare e controllare un uso discrezionale di tale funzione/potere; la scarsa trasparenza nel resoconto l'attività svolta e rendere pubblici criteri e dati.

Il quadro fin qui delineato fa emergere la complessità del fenomeno, ma allo stesso tempo l'urgenza di un intervento, chiamando le istituzioni, la ricerca e la società civile a mettere in campo strumenti e competenze.

Un importante contributo potrà arrivare dall'evoluzione del quadro normativo dell'Unione europea con il *digital services act*, che impone nuovi obblighi alle grandi piattaforme, e con il *digital markets act*, che ha lo scopo di garantire mercati digitali equi e aperti. Anche la nuova legge sui *media*, l'annunciato *European media freedom act*, fa parte di questo quadro. Il disordine informativo, di cui i discorsi d'odio sono la manifestazione estrema e più pericolosa, si può in primo luogo combattere con un'informazione libera, indipendente e plurale, una buona informa-

zione che aiuti a scacciare quella cattiva. Naturalmente anche i *media* stessi hanno avuto e hanno un ruolo nel diffondere discorsi d'odio. In tempi recenti, questo fenomeno è persino cresciuto, con un'interazione e una sorta di circolo vizioso tra *social media* e *media* tradizionali, ma questi ultimi restano comunque responsabili di quel che pubblicano e diffondono, sia dal punto di vista legale che reputazionale.

Quanto alla responsabilità delle piattaforme nel contrasto ai discorsi d'odio *online*, i nuovi obblighi per le grandi piattaforme posti nel *digital services act* in relazione ai discorsi d'odio sarebbero limitati ai casi in cui il discorso d'odio è un crimine, sulla linea della legge tedesca. Finora i codici di condotta volontariamente firmati dalle stesse piattaforme, sia contro la disinformazione che contro i discorsi d'odio, hanno fatto emergere i dilemmi e i limiti di cui si è detto riguardo alla trasparenza del processo, alla sua effettività e al bilanciamento con il rispetto di altri diritti.

Quindi, siamo di fronte a una situazione che prevede scelte molto difficili, però vi sono degli aspetti specifici – e mi avvio alla conclusione – legati agli strumenti e alle modalità di diffusione del discorso d'odio nell'ambiente digitale, che forse potrebbero essere oggetto di interventi più immediati e di diretta applicazione. In particolare, si dovrebbero studiare gli strumenti per limitare o impedire alcune pratiche rivelatesi particolarmente adatte alla diffusione di disinformazione e di *hate speech*. Tra queste, l'uso di *bot*, i sistemi automatizzati di produzione e diffusione di contenuti, che spesso sono specificatamente progettati per dirigere, manipolare e orientare il discorso pubblico in Rete, amplificando l'esposizione a contenuti non credibili, dannosi e offensivi, e l'ampio ricorso all'anonimato.

Per quanto riguarda l'uso dei *bot*, nel *code of practice* contro la disinformazione *online*, firmato dalle principali piattaforme con la Commissione europea, si fa menzione del problema. In particolare, le parti si impegnano a mettere in atto politiche chiare circa l'identità e l'uso improprio dei *bot* sui loro servizi e a contrastare usi inammissibili degli stessi. In quel codice si concorda anche sull'importanza di stabilire un chiaro sistema di segnalazione e regole per i *bot*, per assicurare che la loro attività non sia confusa con quella di interazioni umane. Sui criteri e sull'attuazione di questi impegni non si ha però un monitoraggio complessivo, mentre ci sono evidenze del ruolo dei *bot*, per esempio, nella disseminazione di disinformazione in occasione dell'emergenza Covid-19: secondo una recente ricerca della Carnegie Mellon University, che ha studiato l'attività dei *bot* nei primi mesi della pandemia analizzando oltre 200 milioni di *tweet*, quasi la metà degli *account* che disseminavano messaggi sul Covid-19 erano *account* automatizzati e si doveva ai *bot* il 62 per cento dei 1.000 *retweet* più influenti e oltre l'80 per cento dei 50 più influenti; tanto che, nel settembre dello scorso anno, Twitter ha introdotto una funzione che permette ai *bot* di autoidentificarsi come tali, su base volontaria (questo perché potrebbero esserci anche *bot* buoni, per esempio sulla diffusione di informazioni, emergenze e quant'altro).

Però, invece che affidarsi all'autoregolamentazione in questo campo, si potrebbe prevedere un obbligo a carico delle piattaforme: l'obbligo di marcare e rendere riconoscibili i *bot*. Il fatto che Twitter possa farlo, sia pure in maniera volontaria, dimostra che non c'è un impedimento tecnico assoluto: in sostanza, garantire all'utente il diritto di sapere se sta interagendo con un essere umano o un *software*, e dunque se è una persona che pubblica il contenuto, lo diffonde, lo rilancia e lo commenta, oppure se è un sistema automatizzato.

La diffusione dell'*hate speech* è inoltre quasi sempre dovuta ad *account* anonimi. Quello della tutela dell'anonimato in Rete è un tema molto delicato, che però, con le dovute cautele, andrebbe affrontato per delimitare più efficacemente di quanto avviene ora i casi in cui la tutela fondamentale alla *privacy* della persona possa essere limitata nel contrasto con altri diritti fondamentali.

Infine, una raccomandazione che emerge dal nostro lavoro in tema di pluralismo dell'informazione è quella di ricercare e utilizzare una pluralità di strumenti per affrontare le sfide e i rischi digitali. Ancor più tale approccio ci sembra valido per il contrasto ai discorsi d'odio, per il quale sarebbe sbagliato focalizzare l'attenzione solo sulla repressione, senza intervenire su tutte le politiche e le azioni positive di prevenzione, prima fra tutte quelle dirette a far crescere l'alfabetizzazione mediatica, che – come abbiamo visto – è un problema particolare nel nostro Paese. Gli esempi europei, sia in positivo sia in negativo, ci chiamano inoltre a vigilare non solo sull'astratta validità di nuove leggi o interventi regolatori, ma sulla loro applicabilità concreta e sulla loro pratica attuazione. Elemento fondamentale è, in questo senso, la trasparenza del processo, da pretendere per l'azione dei soggetti pubblici, ma a maggior ragione per quelli privati, ai quali si rischia di delegare funzioni delicatissime della vita collettiva. Un monitoraggio costante, tempestivo e pubblico dei criteri e degli effetti di tali interventi si rende necessario anche, possibilmente, con un attivo coinvolgimento dei soggetti della società civile.

RUSSO (*M5S*). Prendo la parola per ringraziare il nostro auditore per il suo intervento e per le notizie e le informazioni che ci ha fornito, che sono sempre molto utili per la nostra indagine conoscitiva.

Chiedo pertanto al professor Parcu se gentilmente può consegnare alla Commissione il testo scritto della sua relazione, così potremo consultarla successivamente.

PRESIDENTE. Anch'io voglio ringraziare il nostro auditore e penso abbia ragione la senatrice Russo: la sua relazione è molto importante per i nostri lavori, anche perché lei ha toccato dei temi, come ad esempio quello della concorrenza, che forse per la prima volta vengono affrontati in maniera così accurata. I suoi studi indagano molto la relazione tra la concentrazione economica delle risorse in mano alle piattaforme digitali – le multinazionali digitali – e la diffusione della disinformazione e il rapporto che questo ha con le nostre democrazie e la loro tenuta sociale. Da

questo punto di vista, il nostro audito ci ha elencato dei tentativi di risposta normativa, uno dei quali, a livello europeo, è legato al *digital services act*, e ha citato anche una serie di altri interventi normativi, quello della Germania in particolare.

Sappiamo che la politica e la democrazia hanno dei tempi che sono necessariamente più lunghi rispetto al tempo velocissimo della rivoluzione digitale incessante, pertanto, nel momento stesso in cui si fanno questi interventi normativi, essi appaiono già obsoleti per rispondere a una velocità tecnologica che, soprattutto nelle innovazioni legate al digitale, è potentissima e riplasma continuamente il mondo in cui viviamo. Eppure sappiamo che sono le società democratiche a dover dare le risposte più efficaci a questo tema che, nel rapporto tra mercato e democrazia, è un grande tema per le nostre democrazie e incide sulla distribuzione del potere nella società.

Nelle audizioni della presente indagine conoscitiva ci siamo soffermati spesso sul rischio che il solo potere di autoregolamentazione delle piattaforme porta con sé, ad esempio, quello legato ad una privatizzazione del diritto e quindi anche al crescendo di quel processo di concentrazione, che è proprio uno dei problemi che abbiamo, in termini democratici. Dunque le vorrei chiedere un parere sulle risposte fornite sino ad ora dai nostri Paesi, a partire dalla discussione che c'è a livello europeo sul DSA e dalla risposta data dai singoli Paesi, come quella tedesca, considerando anche le risposte che ancora mancano nella gran parte dei Paesi, dove – come accade in Italia – c'è un dibattito, a cui contribuisce anche la nostra Commissione, sulla necessità di un intervento normativo che inserisca delle fattispecie che identifichino in maniera molto precisa i discorsi d'istigazione all'odio, in modo da poterli contrastare al meglio, anche con riferimento ai problemi legati all'anonimato a cui lei accennava. Le chiedo quindi se ritiene che quello che si è fatto finora sia efficace e sufficiente o se non ritiene invece che, appunto, nella disparità esistente tra i tentativi d'intervento da parte della politica e delle democrazie e l'enorme dispiegarsi della rivoluzione tecnologica, legata al potere degli algoritmi e alla mancanza di trasparenza, questa efficacia non ci sia ancora. Le domando dunque cosa dovrebbe fare la politica per intervenire, in un contesto di sistema davvero così ampio.

Da ultimo, le chiedo se, insieme agli interventi normativi, su cui mi preme sapere anche il suo giudizio in termini di efficacia e di adeguatezza, lei ritenga che serva istituire nelle nostre democrazie un'autorità *ad hoc* specifica sul digitale, in modo da avere un contrasto più efficace dei fenomeni così gravi d'istigazione all'odio, che, soprattutto attraverso gli strumenti del digitale e dell'*online*, si propagano e sono così invasivi.

PARCU. Prima di tutto voglio rassicurare la senatrice Russo sul fatto che consegneremo una relazione un po' più dettagliata del mio intervento, che l'ha sostanzialmente sintetizzata, con alcuni grafici e alcuni dati che permettono di comparare la situazione italiana con quella europea.

Quanto alle domande che mi sono state poste, credo che la prima riguardi la questione dei tempi della politica rispetto all'evoluzione rapida del digitale. È chiaro che siamo tutti di fronte a un'evoluzione rapidissima, che ci mette tutti nell'incertezza. Penso però che, da questo punto di vista, ci voglia ogni tanto il coraggio delle decisioni, perché il sistema cambia ed evolve molto rapidamente. Di certo se hai una normativa creata per l'*offline* nel corso del Novecento e poi ti trovi davanti a fenomeni nuovi, se riesci a creare una normativa di principio adatta all'*online* inizi a dare una risposta; poi, magari, dovrai aggiustarla. Per fare un esempio molto piccolo, il nostro Media pluralism monitor è nato nel 2012, lo abbiamo utilizzato per vari anni e dopo sei o sette anni – naturalmente c'era già Internet quand'è nato e c'erano molte variabili digitali – l'abbiamo dovuto adeguare fortemente al digitale, cambiando moltissimo la misurazione del rischio del pluralismo in Europa, e l'anno prossimo procederemo a un nuovo cambiamento. Forse occorre anche avere il coraggio di cambiare le cose nel tempo, però iniziando a rispondere.

La seconda questione generale che è stata posta mi sembra altrettanto importante: ci si chiede se possiamo appoggiarci all'autoregolamentazione. Su questo c'è un grande dibattito perché esiste una grande e forte ragione per appoggiarsi all'autoregolazione delle piattaforme: si tratta di strumenti tecnici e algoritmi sui quali è molto difficile operare un controllo e un intervento. Tuttavia, secondo me, sono questioni troppo delicate e troppo importanti per poter essere affidate a operatori privati.

Ho dato un'indicazione rispetto ai *bot*, i robot che ci mandano continui messaggi e informazioni senza che noi sappiamo che sono macchine a inviarceli; naturalmente il problema è che dietro le macchine ci sono campagne, organizzazioni e risorse economiche, che però non vediamo, mentre vediamo solo messaggi difficili da distinguere. In questi casi le piattaforme possono fare delle cose, come l'esempio che riportavo di Twitter che ha inserito un meccanismo di autoidentificazione; però probabilmente, proprio perché sono cose che si possono fare, se fosse obbligatorio segnalare quando non si sta interagendo con un essere umano ma con una macchina, questo aiuterebbe a rendere più difficili le campagne di disinformazione e anche le campagne d'odio.

A mio avviso, quando riusciamo a identificare regole chiare e semplici, in cui non stiamo demandando a operatori privati la scelta della nostra vita collettiva, ma stiamo dicendo quali regole devono essere applicate, è diverso e si può attuare un miglioramento. Poi, certo, resteranno aree d'incertezza su cui bisognerà migliorare nel tempo.

Certamente le risposte fornite finora non sono adeguate, tant'è vero che tutti i Paesi europei e la Commissione europea per prima stanno cercando di elaborarne di nuove. C'è una certa insoddisfazione su questo codice di autoregolamentazione, infatti c'è un tentativo di migliorarlo, di renderlo più efficace e di trasformarlo in un codice di coregolazione. Io penso che su alcuni punti specifici, come la questione dei *bot*, forse si può andare verso obblighi di regolazione, come nei sistemi precedenti. Sulla norma che si sta iniziando a discutere, lo *European media freedom*

act, la Commissione europea ha appena lanciato una consultazione che si svolgerà in questo mese per avere idee su come migliorare la situazione dei *media* in Europa, e questa può essere un'altra importante occasione. Credo che sia molto difficile per l'Italia non lavorare all'interno del quadro di questo dibattito europeo. La vicenda della legge tedesca ha mostrato che a volte è possibile anticipare, fare dei tentativi e poi spingere; in effetti, il *digital services act* sta in parte seguendo le tracce della legge tedesca in alcuni elementi, per cui c'è lo spazio per innovare e anche per sperimentare, ma di sicuro, di fronte a piattaforme globali con questo potere di mercato e con questa loro enorme capacità, c'è un problema di risposta quantomeno a livello regionale, quantomeno a livello europeo.

Il Presidente citava la questione della concorrenza. Certamente – come sottolineavo – un elemento importante concerne l'indebolimento dei *media* tradizionali. Non è che i *media* tradizionali fossero perfetti; vi dico che in verità, quando noi disponevamo del Media pluralism monitor ancora un po' meno digitale, qualche anno fa, c'erano lo stesso i rischi per il pluralismo e probabilmente c'erano gli stessi rischi per la disinformazione e anche per l'*hate speech*, ma senza dubbio le cose non sono migliorate con il digitale. Inoltre, l'indebolimento dei *media* tradizionali non è una buona notizia, perché essi quantomeno riconoscono la loro responsabilità editoriale, una cosa che fin qui le piattaforme si sono fortemente opposte a riconoscere. La responsabilità editoriale è una delle basi per un controllo, un'etica, una misurazione della veridicità, dell'attendibilità, della rilevanza dei contenuti che vengono diffusi. Questo mi sembra un punto importante, quindi il problema del sostegno ai *media* tradizionali è anche nell'equilibrio nel loro rapporto con le piattaforme; sostegno fornito con la direttiva europea sul *copyright*, che tuttora è parte di varie discussioni europee. Questo sarà un altro dei temi importanti, perché effettivamente non è possibile che solo piattaforme che sostengono di non essere dei *media* abbiano in mano la diffusione e l'organizzazione dei contenuti e dell'informazione. Credo che questi siano i temi principali su cui nei prossimi mesi il dibattito europeo sarà molto vivace e ricco.

In ultimo il Presidente mi domandava se potrebbe essere necessario avere un'autorità digitale *ad hoc*. È una domanda difficile; vedremo come evolveranno le decisioni europee sul *digital markets act*, quanto sarà affidato agli Stati nazionali e quanto alle autorità di regolazione nazionale; lo stesso vale per il *digital services act*. Credo che dovremmo cercare di coordinarci con l'Europa su queste decisioni. Chiaramente il digitale ha una sua specificità che richiede competenze, capacità di analizzare una grande mole di dati, cercare di porre le istituzioni allo stesso livello su cui viaggiano i rischi, i pericoli e le difficoltà che devono affrontare. Vi è quindi un problema di competenze; se poi questo vada affrontato con nuove autorità o con un miglioramento o con un accorpamento di quelle esistenti, è un problema difficile. Penso che la soluzione non dovrebbe essere solo italiana, ma dovrebbe tener conto anche dell'evoluzione del dibattito europeo per cercare di imparare dai modelli migliori.

PRESIDENTE. Ringrazio il professor Parcu per le sue risposte e naturalmente per la sua relazione. Aspettiamo il contributo che vorrà inviarci, anche alla luce del dibattito odierno, in modo da integrare tutta la nostra documentazione.

Dichiaro conclusa l'audizione in titolo.

Rinvio il seguito dell'indagine conoscitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 14,40.

